

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10216/2024 R.G. proposto da:

Cava Baroni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato

, domicilio digitale: ,

-ricorrente-

contro

Valnerina Calcestruzzi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Paoli unitamente

, domicilio digitale:

-controricorrente-

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona n. 892/2024 depositata
il 02/04/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026
dalla Consigliera Paola Vella;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi;
sentiti i difensori delle parti, avv. Diego Rufini per il ricorrente e avv.
Giampiero Paoli per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1.— Dagli atti di causa emerge la seguente cronologia della vicenda:

- in data 17.4.2018 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento dell'impresa individuale Ticani Enzo;
- in data 2.1.2023 Valnerina Calcestruzzi s.r.l. (di seguito Valnerina) ha depositato una proposta di concordato;
- in data 13.1.2023 Valbeton s.r.l. (di seguito Valbeton) ha chiesto al curatore l'accesso agli atti della procedura fallimentare, in quanto interessata a presentare anch'essa una proposta di concordato;
- in data 9.2.2023 il Giudice delegato ha disposto la trasmissione ai creditori della proposta di concordato di Valnerina, con termine di trenta giorni per l'eventuale dichiarazione di dissenso, e il curatore vi ha provveduto in data 10.2.2023;
- in data 28.2.2023 Valbeton ha depositato proposta di concordato fallimentare migliorativa (del 15%) rispetto a quella di Valnerina;
- in data 7.3.2023 il Giudice delegato ha rigettato l'istanza di sospensione delle operazioni di voto avviate sulla proposta di concordato di Valnerina, presentata da Valbeton, che non ha proposto reclamo;
- la proposta concordataria di Valnerina è stata approvata dal 99,52% dei creditori (non informati della proposta di concordato di Valbeton), con l'unico voto contrario di Cava Baroni s.r.l. (di seguito CB);
- il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di omologazione del concordato presentato da Valnerina, accogliendo l'opposizione proposta da CB sul mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 265 CCII, con assorbimento dei restanti motivi;
- la Corte d'appello di Ancona, accogliendo il reclamo ex art. 247 CCII formulato da Valnerina, ha omologato la relativa proposta di "concordato nella liquidazione giudiziale".

1.1. — In particolare la corte d'appello, dopo aver escluso che l'art. 265 CCII disciplini la presentazione del concordato da parte del terzo, ha esaminato i restanti motivi, dichiarati assorbiti dal tribunale, e li ha rigettati, ritenendo che: i) il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 16 e 19.5 dello statuto di Valnerina è superato dal reclamo, che ha sostanzialmente ratificato l'operato degli amministratori, mentre la mancata trascrizione delle decisioni degli amministratori nel relativo libro attiene a un profilo di mera regolarità interna, privo di ricadute invalidanti opponibili ai terzi; ii) la maggiore convenienza della proposta concordataria di Valbeton non rileva, in quanto presentata oltre il termine prescritto dall'art. 241, comma 2, CCII, senza che vi sia contrasto né con l'art. 216 CCII, che circoscrive il principio di competitività alle operazioni di liquidazione dell'attivo, né con l'art. 245, comma 5, CCII, che consente la valutazione di convenienza solo quando a proporre la contestazione sia un creditore appartenente a una classe dissenziente, e non, come CB, a una classe consenziente.

1.2. — CB ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in tre mezzi. Valnerina ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

1.3. — Con memoria ex art. 378 c.p.c., confermata in sede di requisitoria orale, il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Prima di esaminare i motivi si rileva che la vicenda trae origine da un fallimento dichiarato nel 2018 e disciplinato dal r.d. 6 marzo 1942, n. 267, sul quale si è innestata una proposta di concordato presentata dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

I giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie come "concordato nella liquidazione giudiziale", disciplinato dagli artt. 240 e s. CCII.

Ciò implicitamente (in assenza di specifica motivazione) in base al primo comma dell'art. 390 CCII ("*Disciplina transitoria*"), il quale statuisce che: «I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le

domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

2.1. — Ritiene il Collegio che si sarebbe dovuto invece applicare il secondo comma dell'art. 390 CCII e che, di conseguenza, la fattispecie in esame doveva essere esaminata quale concordato fallimentare, disciplinato dagli artt. 124 e s. l.fall.

Dispone infatti il secondo comma dell'art. 390 CCII che «Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

Il fatto che, a norma del primo comma, le proposte di concordato fallimentare depositate «prima dell'entrata in vigore» del CCII siano esplicitamente assoggettate alla legge fallimentare, non esclude che vi siano altre categorie di analoghe proposte che, seppure depositate "dopo" quella data, siano comunque soggette alla legge fallimentare.

Ciò è quanto dispone appunto il secondo comma dell'art. 390 CCII, che assoggetta alla legge fallimentare (tra l'altro) le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al primo comma già pendenti a quella data, e quindi anche la procedura di concordato fallimentare.

Questa invero, pur avendo una propria specifica disciplina, si inserisce all'interno del fallimento già in corso, da cui origina e di cui costituisce un sub-procedimento, non potendo perciò che essere regolato dalla medesima disciplina normativa applicabile al fallimento in cui si innesta, in ossequio ad evidenti esigenze di coerenza sistematica e procedurale, oltre che a non meno importanti esigenze pratiche di gestione della procedura.

2.2. — Non è quindi condivisibile la lettura meramente letterale, e sistematicamente "monca", del primo comma dell'art. 390 CCII cui hanno aderito (implicitamente) tribunale e corte d'appello: l'applicazione del nuovo Codice al concordato presentato in una procedura di fallimento regolata

senza dubbio dalla legge fallimentare, sarebbe difatti incoerente, in quanto renderebbe operanti, su una medesima fattispecie dell'insolvenza, due distinti regimi normativi, ed ingenererebbe non trascurabili criticità, specie nell'ipotesi di esito negativo del concordato (ad esempio, a causa di mancata omologazione o risoluzione) e di conseguente riapertura della procedura fallimentare.

2.3. — Ciò nonostante, e grazie alla sostanziale continuità che il legislatore ha dato all'istituto del concordato fallimentare nel passaggio al concordato nella liquidazione giudiziale, le norme che sono state evocate e vengono qui a scrutinio ai fini della decisione (segnatamente gli artt. 240, 241 e 265 CCII) sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare (segnatamente gli artt. 124, 128 e 152 l.fall.), in realtà applicabili, di modo che il diverso inquadramento della fattispecie, ritenuto da questa Corte, non ostacola la corretta definizione del presente giudizio.

Semmai, alcune modifiche intervenute con il "decreto correttivo" di cui al d.lgs. n. 136 del 2024 possono fornire una chiave di lettura delle norme previgenti.

3. — Con il primo motivo (*"violazione e/o falsa applicazione dell'art. 265 CCII anche in relazione all'art. 120 bis CCI"*) si deduce che i primi due commi dell'art. 265 CCII mirerebbero a individuare il soggetto legittimato a presentare la domanda di concordato della stessa società fallita, nonché i soggetti legittimati (fatte salve diverse clausole statutarie) a deliberare sulla proposta e sulle relative condizioni, mentre il terzo indicherebbe le formalità da rispettarsi «in ogni caso», e dunque anche per il terzo proponente costituito in forma societaria, e pure quando la proposta riguardi il fallimento non di una società ma di un'impresa individuale.

Il motivo è infondato.

3.1. — L'art. 152 l.fall., intitolato *"Proposta di concordato"* e inserito nell'apposito capo X *"Del fallimento delle società"*, disciplina le modalità di presentazione della «proposta di concordato per la società fallita», sia dal punto di vista soggettivo (primo comma), e cioè del soggetto legittimato a sottoscrivere la domanda – posto che gli amministratori e liquidatori della

società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito ex art. 146 l. fall. (cfr. art. 254 CCII) – sia dal punto di vista contenutistico (secondo comma), e cioè degli organi societari (rimasti in vita nonostante il fallimento) autorizzati ad elaborare le condizioni della proposta di concordato – posto che i soci possono anche fallire in proprio ex art. 147 l.fall. (cfr. art. 256 CCII) – distinguendosi, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto, tra società di persone, ove la proposta è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale (lett. a), e società di capitali, ove è deliberata dagli amministratori (lett. b); il terzo comma aggiunge che detta decisione o deliberazione deve risultare da verbale notarile ed essere iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c. (dettato per la deliberazione della modifica dello statuto della società).

Ebbene, il terzo comma è strettamente connesso al precedente, e l’espressione di esordio «in ogni caso» non appare affatto diretta a introdurre e regolamentare la diversa fattispecie della proposta di concordato depositato non più dalla “società fallita”, bensì dal “terzo”, la quale è invece disciplinata dall’art. 124, comma 1, l. fall., che al riguardo non prescrive alcuna specifica formalità.

3.2. — Identico discorso vale, *mutatis mutandis* e d’altronde, per l’art. 265 CCII, intitolato “*Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società*” ed inserito anch’esso nell’apposito capo “*Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società*”. E infatti il primo comma dell’art. 241 CCII, che disciplina la proposta di concordato del terzo, si limita a prescrivere che il ricorso «deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni» (come già previsto nell’art. 125 comma 1 l.fall. per opera del d.l. n. 179 del 2012).

Né a diversa conclusione induce l’art. 120-bis CCII, che – a differenza di quanto opina il ricorrente, e come reso palese dalla modifica dell’art. 2, lett. m-bis) CCII ad opera del d.lgs. n. 136/2024, il quale ha esplicitato che tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza rientrano solo le misure, gli accordi e le procedure «diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata» – regola solo l’accesso della società in stato di crisi o insolvenza a uno di quegli strumenti, confermando semmai che

(anche lì solo in quel caso, e per analoghe ragioni) «la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società» e «la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese»; data da cui decorre, sì, il divieto di revoca degli amministratori a causa della corretta presentazione della domanda di accesso, ma, appunto, solo nei confronti della stessa società in stato di crisi o insolvenza.

3.3. — Questa interpretazione letterale e sistematica collima con l'interpretazione logica e teleologica delle norme in questione.

Invero, le rigorose formalità prescritte dall'art. 152 l.fall. – (ripetute nell'art. 265 CCII) hanno senso nei confronti della società fallita o in liquidazione giudiziale, in ragione del particolare regime di cd. spossessamento cui essa è soggetta ai sensi dell'art. 42 l.fall. (ripetuto nell'art. 142 CCII), mentre risulterebbero irragionevoli se imposte ad una società *in bonis*, per la quale la scelta di presentare una proposta di concordato su altrui massa fallimentare integra un atto discrezionale di gestione imprenditoriale, privo *ex se* di natura concorsuale in quanto non diretto a regolare il proprio stato di crisi o insolvenza, e piuttosto assimilabile ad altri atti di natura analoga, come ad esempio la decisione di partecipare a procedure competitive per l'acquisto o l'affitto di beni fallimentari.

Detto altrimenti, la previsione di specifici criteri deliberativi e di particolari formalità trova giustificazione esclusivamente quando la proposta concordataria provenga dalla stessa società sottoposta a procedura concorsuale, incidendo sull'assetto organizzativo del debitore fallito.

Essa risulta, invece, inconferente nei casi in cui l'iniziativa concordataria sia assunta da terze società *in bonis*, per le quali continuano a valere le disposizioni generali del diritto societario, in uno alle regole dettate dal codice civile per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, e al principio di tipicità che le informa.

4. — Con il secondo motivo (*“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 265 e 120 bis CCI nonché degli artt. 1362 e 1363 e 2475 bis c.c. con riferimento all'interpretazione degli artt. 16 e 19.5 dello Statuto della Valnerina Calcestruzzi”*) si deduce che la corte d'appello avrebbe frainteso

la censura come difetto di rappresentanza degli amministratori, sanato per ratifica della società all'atto del reclamo, quando invece in appello era stata denunciata la mancata trascrizione della deliberazione del concordato, da parte degli amministratori di Valnerina, nel libro delle decisioni degli amministratori, a norma dell'art. 19.5 dello statuto.

Il motivo, dichiaratamente connesso al primo, è parimenti infondato.

4.1. — Invero, una volta escluso che l'art. 152 l. fall. (come l'art. 265 CCII) sia applicabile alla proposta di concordato proveniente da un terzo, ne discende l'irrilevanza del richiamo ivi fatto nel secondo comma alle diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto; fermo restando che la norma stabilisce chi deve assumere la decisione, ma non anche secondo quali modalità operative.

Nel caso in esame, è pacifico che la proposta di concordato fallimentare di Valnerina sia stata deliberata dai due unici soci e amministratori della società, il che assume rilievo dirimente anche a prescindere dalla allegata esistenza, in ogni caso, della delibera assunta in sede di assemblea dei soci, regolarmente iscritta nel relativo libro e allegata alla proposta.

Difatti, ciò che conta è che la proposta di concordato provenga da chi abbia la legale rappresentanza della società terza, di modo che sia correttamente individuata la società cui la proposta concordataria è imputabile; non rilevano invece, ai fini della procedura di concordato, eventuali limitazioni al potere di deliberarla, o potenziali controversie con i soci, peraltro inimmaginabili nel caso in esame, in cui, come detto, la proposta è stata deliberata dai due soggetti che erano al tempo stesso gli unici soci e amministratori della società proponente.

4.2. — A ben vedere, non risulta nemmeno specificamente censurata la condivisibile affermazione del giudice *a quo* per cui la disposizione di cui all'art. 19.5 dello statuto «attiene ad un profilo di mera regolarità interna della decisione (o deliberazione) dell'organo amministrativo, all'evidenza privo di ricadute invalidanti rilevanti sul piano esterno, ossia opponibili ai terzi».

5. — Con il terzo motivo si denuncia la "*violazione e/o falsa applicazione dell'art. 241 CCI in relazione agli artt. 216 e 245 CCI*", per

avere la corte territoriale escluso ogni rilevanza – se non altro in sede di omologazione – della ulteriore proposta di concordato presentata da Valbeton, solo perché depositata dopo che la prima proposta di Valnerina era stata comunicata ai creditori, e durante il corso del termine loro assegnato per esprimersi su di essa, in contrasto con il principio generale di competitività espresso dall'art. 216, comma 2, CCII (come prima dall'art. 107 l.fall.), in base al quale le vendite e gli altri atti di liquidazione – come pure il concordato fallimentare, che «rappresenta l'atto per eccellenza di liquidazione dell'attivo, in quanto consente la chiusura della procedura» – sono effettuati tramite procedure competitive, in modo da assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il motivo è infondato.

5.1. — L'art. 125, comma 2, l.fall. prevede (per quanto qui rileva) che «in caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione» della proposta ai creditori, con fissazione di un termine per far pervenire le loro eventuali dichiarazioni di dissenso, «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori», fermo restando che, «su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti».

Per completezza si rileva che l'art. 241, comma 2, CCII presentava un'identica formulazione, prima che il d.lgs. n. 136 del 2024 (applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 28.9.2024) lo modificasse stabilendo che «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti».

5.2. — La norma individua, dunque, una precisa scansione temporale, in cui l'ordine giudiziale di comunicazione della proposta ai creditori funge da "spartiacque" per l'avvio della fase della "votazione", e integra perciò un termine di "decadenza" per eventuali terzi che volessero presentare proposte concorrenti da sottoporre al meccanismo selettivo visto sopra.

Eliminare la funzione preclusiva di quel provvedimento del giudice, e così ammettere la partecipazione alla procedura anche di proposte concorrenti pervenute dopo la sua adozione, significherebbe forzare un dato testuale e in sostanza svuotare di significato la norma, la quale individua nell'ordine del giudice delegato il provvedimento che al tempo stesso chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta, la scelta da parte del comitato dei creditori della proposta concorrente da sottoporre all'approvazione dei creditori e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un'altra (quella della sottoposizione della proposta alla valutazione dei creditori, con assegnazione di un termine ristretto entro cui essi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso).

5.3. — Una simile vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi col principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall'esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte concorrenti, dall'altro non tollera né un'alterazione delle regole della competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che, passando necessariamente attraverso la revoca di provvedimenti già adottati, finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo.

Analoghe considerazioni valgono per il parimenti evocato principio del miglior soddisfacimento dei creditori, il quale deve coordinarsi anche con i principi di certezza e stabilità, che richiedono inevitabilmente la fissazione di un termine oltre il quale una proposta deve ritenersi tardiva.

Ciò non toglie che i principi di trasparenza e di "consenso informato" dei creditori siano comunque salvaguardati, in quanto di ogni atto, istanza o provvedimento resta traccia nel fascicolo della procedura cui ciascuno ha diritto di accedere, mentre resta ferma la possibilità per gli organi della procedura di adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori degli sviluppi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità.

Ad essere escluso è solo il diritto incondizionato del proponente tardivo alla revoca dell'ordine del giudice delegato ex art. 125, comma 2, CCII e alla sospensione delle operazioni di voto.

5.4. — Le ulteriori argomentazioni svolte in punto di legittimazione alla contestazione della convenienza della proposta concordataria – che l'art. 129, comma 3, l.fall., così come ora l'art. 245, comma 5, CCII, riservano, in sede di opposizione all'omologa, al solo creditore appartenente a classe dissenziente (quale non era nella specie CB) – sono prive di rilevanza, poiché il tema in discussione non riguarda il giudizio di omologazione, bensì, prima ancora, la regolarità della procedura di selezione e ammissione al voto delle proposte concorrenti. Il che, semmai, potrebbe ridondare sull'eventuale effetto preclusivo della mancata impugnazione, con reclamo, del provvedimento giudiziale di diniego della invocata sospensione delle operazioni di voto.

6. — Vengono formulati i seguenti principi di diritto:

– “In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare, e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 CCII”.

– “In tema di concordato fallimentare (nella specie relativo al fallimento di un'impresa individuale), alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica il disposto dell'art. 152 l.fall., le cui formalità sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa società fallita”.

– “In tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, l.fall., il soggetto che deposita una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede

di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza”.

7. — Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.

8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.

Il Consigliere

Paola Vella

Il Presidente

Massimo Ferro